

3835



C I T T A' D I B R I N D I S I

Nr. 8566 di rep.

OGGETTO: Cessione di suolo di proprietà comunale alla Cooperativa Edilizia "FEDE 7" - s.r.l. sito nel Quartiere S. Elia - Legge 18/4/1962 n.167

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettanta, il giorno *Ventuno* del mese di *febbraio*; in Brindisi e nel Palazzo di Città.

Avanti di me Dott. Giuseppe GENOVESE, nato a Contessa Entellina (Palermo-) Segretario Generale Reggente del Comune di Brindisi, sono personalmente comparsi i Signori:-

1) Dott. Francesco ARINA, nato a Taranto il 16.5.1919, Sindaco del suddetto Comune, nel cui nome ed interesse agisce e stipula;

2) Dott. Aldo DE VITO, nato a Brindisi il 19.10.1926, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Società Edilizia Cooperativa " FEDE 7", con sede in Brindisi Via Lata n.121 costituita per atto Notar Domenico MANCUSO di Lecce n.32710 di Rep. in data 18.5.1963, registrato in Lecce il 7/6/1963 al N. 6816, giusta mandato conferitogli dalla assemblea dei Soci in data 13.10.1969, n.4 che al presente atto si allega sotto la lettera "A".



Persone cognite della cui identità personale io so-
no certo.

Le parti, col mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni. -

- SI PREMETTE: -

= che con delibera G.M. n.767 del 17.5.69 (atto allegato al presente contratto come parte integrante sotto la lettera "B", rinviata dalla G.P.A. con ordinanza n.8471/4 del 18.6.69 ed approvata successivamente dalla stessa G.P.A. in Via eccezionale e con condizioni nella seduta del 22.8.69 al N.9858/4, fu disposto di assegnare, in via di massima alla Cooperativa Edilizia " FEDE 7", un suolo edificatorio di proprietà Comunale, sito nel quartiere S.Elia, compreso nel piano delle zone da destinare alla Costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, ai sensi della legge 18.4.1962 n.167;

= che con delibera G.M. n.1597 del 10.10.69, qui allegata sotto la lettera "C", approvata dalla G.P.A. il 24.10.1969 al N. 11984/4 fu disposto di cedere alla Cooperativa Edilizia " FEDE 7", con sede in Brindisi mq.1.875 di suolo di proprietà Comunale sito al Quartiere S.Elia al prezzo di lire 4.650, al mq., pari a L.8.718.750, in esecuzione della legge 18.4. n.167.-



CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1°)- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

ART. 2°) -Il Dott. Francesco ARINA, nella dichiarata sua qualità, cede, vende e trasferisce alla Società Cooperativa Edilizia "FEDE 7", qui rappresentata nella sua dichiarata qualità, dal Dott. Aldo DE VITO che accetta, mq. 1.875 di suolo di proprietà comunale sito al Quartiere S. Elia.

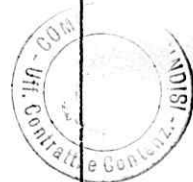
Detto suolo confinerà a nord ad ovest ed a sud con future strade di quartiere, ad est con suolo da assegnare ad altre Cooperative e con suolo comunale.

Nel catasto terreni di Brindisi detto suolo è riportato alla partita 821/20630 - ed è da staccarsi per mq. 1781 dal foglio 75 - particella 43 Ha. 1.55.39 RAL.

202,00 RDL. 2563,94 vigneto 3° e per mq. 94 è da staccarsi dal foglio 75 - particella 153 are 86,95 RDL. 1434,67 RAL. 113,04 vigneto 3°.-

Per una più esatta indicazione del suolo compravenduto, le parti contraenti fanno espresso riferimento alla pianta che si allega al presente atto sotto la lettera "D", nella quale l'intera superficie è tingeggiata in rosso, ritenendosi che detto allegato fa

De Vito Aldo
lf



parte sostanziale ed integrante del presente contratto.

Peraltro, per nulla valgono inesattezze, imprecisioni od omissioni nella descrizione del suolo e nella indicazione dei mappali, intendendosi, così, che il Comune di Brindisi, abbia ceduto, come in effetti cede al Sig. Dott. Aldo DE VITO, nella espressa sua qualità di Presidente della Cooperativa Edilizia "FEDE 7", l'immobile indicato nella pianta allegata al presente atto sotto la lettera D", nonchè ogni suo diritto uso od azione relativamente alle aree stesse e suoi annessi, adiacenze e pertinenze.

ART.3°)- Il Comune dichiara, altresì, che il suolo compravenduto è di sua esclusiva e piena proprietà libero da qualsiasi ipoteca, peso, privilegi fiscali, servitù, vincoli e gravami di sorta.

In relazione a quanto precede, il Comune venditore presta ampia garanzia per la evizione ai sensi di legge, sollevando, ora per il futuro la Cooperativa acquirente, da ogni e qualsiasi eventuale molestia, responsabilità e danno da chiunque potesse derivargli al riguardo.

ART.4°)- Il suolo di cui trattasi dovrà essere destinato esclusivamente alla costruzione di alloggi a carattere economico popolare sotto l'osservanza scrupolosa



ll

polosa delle norme previste dalla legge 18/4/62 n. 167 ed, in particolare, dall'art.17 di detta legge e di ogni altra norma di legge o regolamento applicabili.

ART.5) - Il Dott. Aldo DE VITO, nella sua dichiarata qualità, conferma ed accetta espressamente le condizioni che l'assegnazione di massima alla Cooperativa del suolo di cui trattasi, disposta con la richiamata delibera G.M. n.767 del 17/5/69, notificata il 25/10/1969, ha validità per la durata di anni due dalla notificazione della delibera stessa, con l'intesa che, qualora entro tale termine non abbia avuto inizio la costruzione degli alloggi da parte della Cooperativa assegnataria, l'assegnazione stessa resterà priva di efficacia, con diritto solo alla restituzione del prezzo pagato.

ART.6°) - Il dott. Aldo DE VITO, sempre nella sua dichiarata qualità rinunzia, espressamente e preventivamente ad ogni azione di risarcimento da parte di tutti i soci e della Cooperativa acquirente nel caso di ritardo, comunque giustificato, nella esecuzione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria che il Comune stesso è tenuto a realizzare in esecuzione della richiamata legge n.167.-

ART.7°) - La Cooperativa Edilizia "FEDE 7" e per essa



il suo Presidente pro tempore Dott. Aldo DE VITO si impegna, sin da ora, ad acquistare, alle stesse condizioni del presente contratto ed a semplice richiesta del Comune di Brindisi, un relitto di suolo di circa mq. 135, sito sempre al quartiere "S. Elia", allorché il Comune stesso avrà provveduto al relativo acquisto od esproprio.

ART. 8°) - Il prezzo del suolo, oggetto della presente compravendita, liberamente convenuto tra le parti contraenti è stabilito in L. 8.718.750 (ottomilionisettecentodiciottomilasettecentocinquanta) in ragione di L. 4.650 al mq. che la Cooperativa acquirente ha versato al Comune, giusta bolletta di quietanza di pari importo N. 1772 del 10/12/1969 alla Tesoreria Comunale. -

Il Dott. Francesco ARINA, nella dichiarata sua qualità rilascia alla Cooperativa Edilizia "FEDE 7" ampia, finale e liberatoria quietanza a saldo, dichiarando che null'altro avrà da pretendere per nessun motivo, relativamente all'oggetto di questo contratto. -

ART. 9°) - La proprietà dell'immobile ceduto ed il trasferimento del possesso legale e materiale del suolo di cui trattasi passa alla Cooperativa Edilizia allo atto stesso della presente stipulazione.

ART. 10°) - Le parti rinunziano a qualsiasi ipoteca



nascente dal presente atto ed esonerano il Conservatore dei RR.II. di Lecce dall'iscrizione di essa ed ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART.11°) = Le spese tutte relative al presente atto, niuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Cooperativa acquirente.

ART.12°) = Ai fini della tassa di bollo e di registrazione la stessa Cooperativa chiede di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal R.D. 28.4.1938, n. 1165 e D.P.R. 25.6.1953 n.492 e della legge 2 luglio 1949 n.408 e successive modificazioni, nonchè da disposizioni più favorevoli riguardanti l'edilizia economica e popolare e le Cooperative edilizie.

ART.13°) = Il presente contratto è immediatamente impegnativo per la Società Cooperativa acquirente, mentre lo sarà tale per il Comune soltanto dopo il prescritto visto prefettizio di esecutività.

Del che è stato redatto il presente contratto che viene da me Segretario letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono.

IL SINDACO

IL PRESIDENTE DELLA COOP.

De Vito Alois

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

francesco

PREFETTURA DI BRINDISI

N. 5476 / Div. 1^a II, 28 GEN. 1970

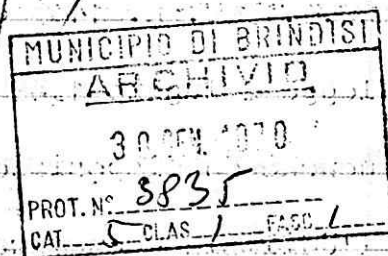
VISTO, si rende esecutivo.



IL PREFETTO

(Dr. Gennaro de Campora)

de Campora



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Reg. II 13.2.1870 al 265

74.460

Il Cassiere: Fio illeggibile

Il Direttore: Fio illeggibile

lib. 72.1972

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE Regg.



francesco